



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.180

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: -“DECRETO-LEGGE 7 ottobre 2020, n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.”

-“DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 2020 Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 7-10-2020 sono stati pubblicati i provvedimenti indicati in oggetto.

In particolare si rileva che la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 stabilisce che: **“In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo n. 1 del 2018, è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”**

Si sottolinea, invece, che il decreto-legge di cui in oggetto è stato emanato in una congiuntura in cui l'andamento epidemiologico mostra segni di ripresa.

Di seguito si riportano alcune disposizioni di maggiore interesse inerenti al decreto, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 1, comma 1; comma 2, lettera b); comma 3, lettera a) - Proroga di termini; obbligo di mascherina - Si proroga il termine di efficacia di disposizioni dettate dai decreti-legge nn. 19, 33 e 83 del 2020. Si prevede l'obbligo (con alcune esenzioni) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi all'aperto o al chiuso (diversi dalle abitazioni private).

Le disposizioni posticipano il termine - che diversamente scadrebbe il 15 ottobre 2020 - di cessazione degli effetti previsti da tre decreti-legge (come convertiti in legge). In parallelo al presente decreto-legge, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020 proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dunque l'articolo 1, comma 1, lettera *b*) introduce - tra le misure adottabili secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio o sulla totalità di esso - l'obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso (diversi dalle abitazioni private) e in tutti i luoghi all'aperto. Sono esclusi da tali obblighi (di avere con sé e di indossare i dispositivi) alcuni soggetti:

- coloro i quali stiano svolgendo un'attività sportiva (circolare del Ministero dell'interno del 10 ottobre 2020 relativa al presente decreto-legge specifica che l'attività "motoria" di contro è da intendersi ricompresa nell'obbligo);
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con loro versino nella medesima incompatibilità.

Articolo 1, comma 2, lett. a) Misure regionali in deroga ai DPCM – Ai sensi del comma 2, lettera a), la facoltà delle Regioni di introdurre misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga a quelle contenute nei DPCM è esercitabile solo se si tratti di misure più restrittive, salvo che sia altrimenti disposto dai medesimi DPCM.

Articolo 1, comma 3, lettera b) - Modifiche all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020 - L'articolo 1, comma 3, lettera *b*), novella l'allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020, recante un elenco di norme i cui termini sono prorogati al 31 dicembre 2020 (dal 15 ottobre 2020) dal decreto-legge in esame.

Articolo 2 - Sistema di allerta COVID-19 - L'articolo 2 reca alcune novelle all'articolo 6 del D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2020, n. 70, concernente la disciplina dell'applicazione per dispositivi di telefonia mobile complementare per un sistema di allerta e della gestione e dell'utilizzo della relativa piattaforma (cosiddetta app Immuni); tale sistema di allerta si riferisce alle persone che siano entrate in contatto stretto con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2. Le novelle concernono: l'introduzione del riferimento all'interoperabilità con le piattaforme che svolgano le medesime finalità nel territorio dell'Unione europea (lettera *a*) del comma 1 del presente articolo 2); il differimento del termine finale per l'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché del termine finale per il trattamento dei relativi dati personali e per la cancellazione o la conversione in forma definitivamente anonima degli stessi dati (lettera *b*) del comma 1). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal suddetto differimento, valutati pari a 3 milioni di euro per il 2021, si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2).

Articolo 4 - Attuazione della direttiva (UE) 2020/739 relativa all'inserimento del virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro- L'articolo 4 concerne l'inserimento del virus SARS-CoV-2 (con l'impiego della locuzione "Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)") nell'elenco degli "agenti biologici classificati", posto dalla disciplina in materia di sicurezza e salute sul lavoro. Si ricorda che tale elenco è definito - con riferimento alle attività lavorative che comportano l'uso dell'agente biologico medesimo o



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

un'esposizione allo stesso - ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativa agli agenti biologici. La novella in esame costituisce il recepimento della direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020. La nuova voce viene inserita (in conformità con la citata direttiva) con un livello di classificazione 3. In quest'ultimo rientrano - ai sensi dell'articolo 268 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - gli agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani, che costituiscono un serio rischio per i lavoratori e che possono propagarsi nella comunità, ma per i quali di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

Articolo 12 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020) - Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario - L'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto in esame proroga dal 15 ottobre al 31 dicembre 2020 i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'Allegato 1 del decreto-legge n. 83 del 2020. Conseguentemente, il n. 8 dell'Allegato 1 consente, fino al 31 dicembre 2020, l'adozione delle misure previste dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 18/2020 (Decreto cura Italia) per la permanenza in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, dei dirigenti medici e sanitari, del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari. L'articolo 12 del decreto legge n. 18 del 2020, al comma 1, dispone che gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, verificata l'impossibilità di reperire personale sanitario facendo ricorso alle misure già a tal fine previste, e fino al perdurare dello stato di emergenza (posto in un primo tempo al 31 luglio, poi esteso al 15 ottobre, ora prolungato, con la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, fino al 31 gennaio 2021), possano trattenere in servizio, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e gli operatori socio-sanitari.

Articolo 83, D.L. 34/2020 (L. 77/2020) - Sorveglianza sanitaria - L'articolo 83 del decreto-legge n. 34 dispone che i datori di lavoro pubblici e privati, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV, assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possano caratterizzare una maggiore rischiosità. In dettaglio, la sorveglianza eccezionale è prevista dall'articolo fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del D.Lgs. 81/2008, che definisce le competenze e le modalità nello svolgimento della sorveglianza sanitaria ordinaria, e con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente (comma 1). Nel caso non sia fatto obbligo ai datori di lavoro di nominare il medico competente (ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81), è possibile per gli stessi chiedere ai servizi territoriali INAIL che tale sorveglianza sanitaria possa essere svolta da propri medici del lavoro (ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale da parte degli stessi datori di lavoro di cui sopra). L'INAIL provvede su tali richieste anche avvalendosi del contingente

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

di personale di 200 medici specialisti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Con decreto interministeriale del Ministro della salute di concerto con il Ministro del lavoro e il Ministro delle economie e finanze acquisito il parere della Conferenza Stato Regioni, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, viene definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Al personale medico di cui sopra non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 di cui agli articoli 25 (Obblighi del medico competente), 39 (Svolgimento dell'attività di medico competente), 40 (rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale) e 41 (Sorveglianza sanitaria) (comma 2). Qualora, a seguito dell'esperimento delle procedure di sorveglianza sanitaria di cui al presente articolo, fosse accertata la inidoneità del lavoratore alla mansione, ciò non potrebbe in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro (comma 3). Nell'ambito delle finalità previste dalla disposizione in esame, l'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 15 mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, nel limite massimo di spesa di 20,895 milioni di euro per l'anno in corso e 83,579 milioni di euro per il 2021 (comma 4).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Dott. Filippo Anelli

MF/AM

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005